



COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 3 settembre 2019.

SOMMARIO

PREMESSA.....	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2. RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO	6
ART. 3. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ	7
ART. 4. CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	8
ART. 5. PREVENZIONE DEI RIFIUTI, RIUTILIZZO DI PRODOTTI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI	8
ART. 6. DEFINIZIONI	9
ART. 7. CLASSIFICAZIONE	14
ART. 8. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	15
ART. 9. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L’ASSIMILAZIONE	21
ART. 10. COMPETENZE DEL COMUNE	22
ART.11. IL SOGGETTO GESTORE	22
ART.12. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI R.U. E ASSIMILATI.....	25
ART. 13. OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	26
ART. 14. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECOLOGICI	26
ART. 15. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	27
TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. 27	
ART.16. PRESCRIZIONI GENERALI E ZONE DI RACCOLTA	27
ART. 17. STANDARD MINIMI DI SERVIZIO	28
ART. 18. MODALITÀ GENERALI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	28
ART. 19 RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE UTENZE DOMESTICHE	30
ART. 20. RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	31
ART. 21. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLO SCARTO “VERDE” RESIDUI DI POTATURA	33
ART. 22. PRESCRIZIONI GENERALI SULLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI	33
ART. 23. CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI PILE E BATTERIE	33
ART. 24. CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI FARMACI E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	34
ART. 25. CONFERIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA CONTENITORI ETICHETTATI Te/oF O XI (TOSSICI O INFIAMMABILI O IRRITANTI)	34
ART. 26. CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E BENI DUREVOLI	35
ART. 27. CONFERIMENTO DEGLI INDUMENTI USATI	36
ART. 28. RACCOLTA DEIEZIONI CANINE	36
ART. 29. RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI DOMESTICI	36
ART. 30. CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO L’ECOCENTRO	37
ART. 31. TRASPORTO DEI RIFIUTI	37
ART. 32. PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	38
ART. 33. PESATA DEI RIFIUTI URBANI	39
TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORI.....	39

ART. 34. DEFINIZIONE.....	39
ART. 35. SPAZZAMENTO	39
ART. 36. CESTINI STRADALI	40
ART. 37. PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	40
ART. 38. PULIZIA DEI MERCATI	41
ART. 39. AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	41
ART. 40. PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI	42
ART. 41. CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	42
ART. 42. MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	42
ART. 43. MANIFESTAZIONI	43
ART. 44. VOLANTINAGGIO	43
ART. 45. RIMOZIONE DI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE	43
ART. 46. PIANO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO – VIDEOSORVEGLIANZA.....	44
ART. 47. DISPOSIZIONI DIVERSE	44
ART. 48. SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ	44
TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI	45
ART. 49. DIVIETI	45
ART. 50. CONTROLLI	45
ART. 51. SANZIONI	46
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	46
ART. 52. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI	46
ART. 53. EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	46

PREMESSA

Con il presente Regolamento, il Comune di Fluminimaggiore intende recepire i principi, le linee guida e le indicazioni contenute negli atti pianificatori degli Enti superiori preposti, adattandoli alle specifiche peculiarità territoriali e socio economiche del territorio di Fluminimaggiore e alle sue esigenze al fine di implementare una corretta gestione dei rifiuti.

Con il presente documento programmatico l'Amministrazione di Fluminimaggiore definisce gli standard di servizio che intende garantire ai propri cittadini, residenti e non, fissando le regole per una corretta gestione del servizio di igiene urbana nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità, e trasparenza, ai sensi del D.lgs. 3/4/2006, n. 152, e ss.mm.ii.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nonché le attività connesse di igiene urbana, nell'ambito del territorio comunale di Fluminimaggiore nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità, e trasparenza, ai sensi del D.lgs. 3/4/2006, n. 152, e ss.mm.ii.

2. In particolare stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- h) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

3. I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani o l'applicazione della tariffa alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

ART. 2. RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. D.lgs. 3/4/2006, n. 152 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185 del D. Lgs. 152/06, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana acque di scarico;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;

ART. 3. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.
3. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
4. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
 - ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
5. Il ciclo integrato dei rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.
6. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,

economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

ART. 4. CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. In riferimento a quanto previsto nell'art. 179 del D. Lgs. n. 152/06 l'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. In particolare l'Amministrazione promuove:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

ART. 5. PREVENZIONE DEI RIFIUTI, RIUTILIZZO DI PRODOTTI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione, per quanto di competenza, adotta iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- a) la promozione di strumenti economici, **eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale,** utilizzo delle migliori tecniche disponibili, **analisi del ciclo di vita dei prodotti,** azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, **l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;**
- b) la previsione di clausole in bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

2. L'Amministrazione promuove, inoltre, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

a) uso di strumenti economici;

b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;

c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto);

d) definizione di obiettivi quantitativi;

e) misure educative;

f) promozione di accordi di programma.

ART. 6. DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..

3. Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le definizioni riportate di seguito.

Materiali:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

c) compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

d) rifiuti secchi riciclabili: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:

- Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone: Materiale a base cellulosa (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande poliaccoppiato tipo tetra pak, ecc.) salvo quanto definito di volta in volta sulla base degli impianti di destinazione;
- Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e rifiuti da imballaggi in plastica salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;
- Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
- Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
- Abiti usati;
- Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;

e) rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento;

f) RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche definite dal Decreto Legislativo 151/05. Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato 1° del decreto sono:

- Grandi Elettrodomestici;
- Piccoli Elettrodomestici;
- Apparecchiature Informatiche e per le telecomunicazioni;
- Apparecchiature di Consumo;
- Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine i tubi fluorescenti (neon e a scarica));
- Strumenti elettrici ed elettronici;
- Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- Dispositivi medici di provenienza domestica;
- Strumenti di monitoraggio e controllo;
- Distributori Automatici.

g) rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (RUP):

- Pile alcaline: pila a stilo e a bottone;
- Medicinali: farmaci scaduti;
- Contenitori identificati con il simbolo T&F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc;
- Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio;

h) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art. 218 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

i) **ingombrante**: bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani.

Soggetti:

a) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

b) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

c) Soggetto gestore: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;

d) utenti domestici (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;

e) utenti non domestici (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttore di rifiuti assimilati agli urbani;

f) Ente locale attuatore: il soggetto pubblico attuatore della funzione associata di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno del bacino ottimale di raccolta individuato nel Piano provinciale di raccolta dei rifiuti urbani. Tale Ente provvede con apposito piano attuativo all'organizzazione di dettaglio del servizio ed all'affidamento, mediante gara pubblica, della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Attività e strutture

a) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

b) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "q", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

c) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; la raccolta

separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;

d) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro–metalli o plastica-metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

e) raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal Soggetto gestore;

f) raccolta stradale: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all'interno dei centri di raccolta e svuotati periodicamente dal gestore;

g) preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

h) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

i) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

j) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

k) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

m) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

n) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

o) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

p) conferimento: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

q) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

r) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

s) centro di raccolta o ecocentro: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 al D.M. 8.4.2008 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

t) area attrezzata di raggruppamento: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai veicoli di raccolta operanti nel territorio e finalizzata alla razionalizzazione del servizio di trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) bonifica: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);

v) messa in sicurezza in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

ART. 7. CLASSIFICAZIONE

1. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 8. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che rispettino contemporaneamente i criteri qualitativi e quantitativi di seguito specificati.

2. *Criteri qualitativi.* Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- a) imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- b) frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- c) scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- d) scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- e) scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;
- f) scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- g) scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10 – 20 01 11;

h) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;

i) medicinali scaduti - CER 20 01 32;

j) pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;

k) rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;

l) rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.

3. Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. 152/06 (imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario).

4. Rientrano nei *"rifiuti urbani non differenziati assimilati"* i rifiuti provenienti da utenze specifiche, merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;

c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza;

d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003 e ss.mm.ii ;

e) non siano classificati come pericolosi.

5. Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti **rifiuti sanitari**, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

6. I *criteri quantitativi* per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- a) dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- c) della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- d) della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- e) della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

7. I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

8. Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di 1.500 mq.

9. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni in proprio di giardinaggio di aree, con superficie a verde non superiore 300 mq., di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento.

10. Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento, i rifiuti, dei quali il produttore se ne voglia disfare, costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o

manutenzione in proprio del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.

11. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani gli sfalci, potature e rifiuti "verdi" prodotti da imprese di manutenzione del verde nelle aree di pertinenza di locali o luoghi anche se destinati a civile abitazione.

12. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

13. Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

14. Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

<i>Frazione Merceologica</i>	<i>Codice CER</i>	<i>Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)</i>	<i>Limite quantitativo medio annuo (mcl'anno o numero di pezzi)</i>
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	3	-
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	6	-
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	4	-
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	2	-
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	4	-
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	2	-
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	-	10
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	-	10
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	3	-
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 300 mq (*)	
Scarti da lavorazioni alimentari	02 03 04 - 02 06 01	3	-
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	0,12	-
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	-	1
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	-	8 pezzi
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	-	8 pezzi

Medicinali scaduti	20 01 32	-	0,05
Cartucce toner, ink-jet, nastri, fusori, bottiglioni di fotocopiatori, cinghie, kit di trasferimento drum unit	08 03 18	-	15 pezzi
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	1	-

(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato

15. Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

16. I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati e pertanto devono rispettare le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

17. In considerazione della presenza di numerose **utenze specifiche ricettive** - Hotel, Residence, Alberghi diffusi, campeggi, ecc caratterizzate da strutture equiparabili a quelle di civile abitazione con conseguente produzione di rifiuti comparabile a quella di origine domestica - per le quali la produzione dei rifiuti è strettamente correlata alla fluttuazione stagionale delle presenze turistiche, sono considerati urbani i rifiuti assimilati per qualità, perché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, se prodotti nei seguenti limiti quantitativi medi annui:

<i>Frazione Merceologica</i>	<i>Codice CER</i>	<i>Limite quantitativo medio annuo (mclanno o numero di pezzi)</i>
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	52
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	52
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	25
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	20
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	120
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	5
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	12 pezzi
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	150

ART. 9. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE

1. In generale i rifiuti speciali, non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare **istanza di assimilazione** ai competenti uffici comunali.

2. Tale procedura **non si applica** per le attività commerciali o di servizi produttrici dei seguenti rifiuti assimilati agli urbani per qualità:

- a) imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- b) frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- c) scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- d) scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- e) scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;
- k) rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- l) rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.

ART. 10. COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le indicazioni dei bacini di raccolta del Piano provinciale, redatto in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento.

3. Il Comune fornisce alla Regione, alla Provincia e all'Ente Locale che sovrintende al servizio di raccolta nel bacino ottimale, tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste.

4. La privativa comunale non si applica:

- a) alle attività di raccolta/recupero/smaltimento dei rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 152/06, non assimilabili agli urbani;
- b) alle attività di raccolta/recupero/smaltimento dei rifiuti speciali assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale che il produttore dimostra di aver avviato al recupero/smaltimento autonomamente.

ART.11. IL SOGGETTO GESTORE

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalle normative nazionale e regionale in materia di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto a livello unitario di Ambito territoriale ottimale, il Comune, in forma singola o associata, o l'Ente Locale individuato

secondo quanto previsto nel Piano provinciale, individua il Soggetto gestore secondo le procedure di evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente.

2. Il Soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nel contratto di servizio oltreché a quelle contenute nel presente Regolamento.

3. Il Soggetto gestore è tenuto inoltre a predisporre la carta dei servizi le indicazioni contenute nel Piano regionale. La carta dei servizi deve contenere, in forma chiara, i diritti degli utenti in materia di informazione nonché gli standard di servizio che il gestore è tenuto a rispettare sull'intero territorio comunale per i singoli servizi (ad esempio, orari e frequenza del servizio di raccolta, orari e frequenze di spazzamento, modalità di ritiro ingombranti, frequenze svuotamento contenitori pile e farmaci, orari di apertura dell'ecocentro).

4. Il Soggetto gestore può svolgere attività propositive da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, finalizzate a definire quanto segue:

- a. l'individuazione o le modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenze di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- b. l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c. le modalità di conferimento al servizio di raccolta e/o presso l'ecocentro delle varie tipologie di materiali;
- d. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

5. Inoltre, in accordo con il Comune, il Soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

- a. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy;
- b. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- c. la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta, effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Preliminarmente alla scelta del Soggetto gestore, l'Amministrazione definisce lo schema tipo di contratto di servizio sulla base delle indicazioni della Provincia. Lo schema di contratto di servizio deve essere allegato al capitolato di gara.

Lo schema tipo prevede:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

- f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- l) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- m) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- n) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze, qualora il Soggetto gestore sia identificato anche come soggetto incaricato della riscossione.

In via indicativa e non esaustiva e fatto salvo ogni altro compito previsto con la convenzione, unicamente per le finalità del presente Regolamento, il Soggetto gestore è tenuto allo svolgimento diretto o indiretto, sul territorio comunale, delle seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi, nel rispetto della normativa inerente il sub-appalto:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle fasi della raccolta, trasporto e conferimento a destinazione;
 - 2) la gestione di servizi di pulizia e spazzamento delle strade e aree pubbliche e private ad uso pubblico, intendendosi queste ultime come aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - 3) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - 4) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D. Lgs. 152/2006;
 - 5) la gestione operativa dell'ecocentro comunale;
- l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;

- 7) la verifica ed il controllo del corretto conferimento del materiale da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale;
- 8) l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche presso l'ecocentro, l'organizzazione della raccolta, l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modifiche delle tipologie dei rifiuti conferibili presso l'ecocentro;
- 9) la predisposizione della carta dei servizi secondo lo schema proposto dalla Provincia e le indicazioni contenute nel Piano regionale. La carta dei servizi deve contenere, in forma chiara, i diritti degli utenti in materia di informazione nonché gli standard di servizio che il gestore è tenuto a rispettare sull'intero territorio comunale per i singoli servizi (ad esempio, orari e frequenza del servizio di raccolta, orari e frequenze di spazzamento, modalità di ritiro ingombranti, frequenze di svuotamento contenitori pile e farmaci, orari di apertura dell'ecocentro).

Il Soggetto gestore può svolgere attività propositive da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, finalizzate a definire quanto segue:

- a. l'individuazione o le modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenze di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- b. l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c. le modalità di conferimento al servizio di raccolta e/o presso l'ecocentro delle varie tipologie di materiali;
- d. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Inoltre, in accordo con il Comune, il Soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

- a. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy;
- b. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- c. la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta, effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

ART.12. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Tutte le attività di conferimento previste al Titolo II del presente Regolamento per i rifiuti urbani e ad essi assimilati risultano di competenza delle utenze produttrici degli stessi.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani in forma differenziata è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste dal presente Regolamento.

3. I soggetti produttori e gli utenti in genere sono tenuti al rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti con specifico riferimento a quanto previsto nel presente Regolamento, agli orari indicati esplicitamente nel contratto di servizio e nella carta dei servizi o in apposito disciplinare tecnico richiamato nel contratto di servizio e nella carta dei servizi.

ART. 13. OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate.

2. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera;
- d) tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'Amministrazione si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di raccolta, recupero/ smaltimento, nelle modalità definite dalla legge.

4. I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni sono normati dal regolamento di applicazione della Tassa Rifiuti/Tariffa.

ART. 14. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECOLOGICI

1. Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:

- a) limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio qualora non superiore a 50 metri dalla strada pubblica;
- b) segnalare tempestivamente al nucleo di polizia ambientale ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
- c) indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro;
- d) fornire all'utenza richiedente informazioni circa il corretto conferimento dei rifiuti urbani.

ART.15. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

1. Il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani dovrà essere accompagnato da una campagna puntuale d'informazione, partecipazione e sensibilizzazione curata dal Soggetto gestore, rivolta ai cittadini di Fluminimaggiore che dovrà obbligatoriamente coinvolgere anche le istituzioni scolastiche e le utenze turistiche.
2. La campagna, oltre ad informare l'utenza sull'articolazione e sulla fruizione dei servizi, dovrà avere l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza non solo alla massima partecipazione alla raccolta differenziata ma anche alla prevenzione della produzione dei rifiuti.
3. La campagna dovrà essere articolata in una serie di iniziative diversificate allo scopo di far sentire i cittadini partecipi in prima persona del successo del servizio.

TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART.16. PRESCRIZIONI GENERALI E ZONE DI RACCOLTA

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale di Fluminimaggiore è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale anche se con frequenze ed orari differenti da zona a zona e secondo la stagionalità.
4. Per le ragioni suddette il Comune di Fluminimaggiore provvede alla raccolta dei rifiuti urbani mediante sistema misto domiciliare "porta a porta" nel centro urbano di Fluminimaggiore, nella zona costiera turistica e nell'agro qualora la viabilità stradale lo consenta senza rischi per la sicurezza degli operatori e dei mezzi d'opera. L'amministrazione Comunale si riserva di ampliare o ridurre le zone servite dal "porta a porta" all'esito di analisi tecniche effettuate dai responsabili del servizio;
5. In tutto il territorio servito, la raccolta dei rifiuti è effettuata per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.
6. Al fine di ottimizzare l'efficienza del servizio di raccolta, lo stesso sarà differenziato nei due differenti periodi così individuati:

- bassa stagione: da Ottobre a Maggio
- alta Stagione: da Giugno e Settembre.

7. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.

8. È vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

ART. 17. STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

1. Le modalità esecutive del servizio di igiene urbana sono contenute e disciplinate nel contratto di servizio con il Soggetto gestore.

a) la raccolta dei rifiuti, di qualunque genere, di norma viene effettuata a partire dalle ore 6,00 e fino alle ore 15,00 nei giorni di raccolta. Qualora per motivazioni diverse la raccolta dovesse subire un anticipo nell'orario di inizio, o un ritardo nel corso delle operazioni, il Soggetto gestore dovrà tempestivamente avvisare gli uffici dell'Amministrazione, spiegandone le motivazioni;

2. Tutte le utenze servite hanno l'obbligo di rispettare le condizioni di raccolta di cui al presente Regolamento e le condizioni, anche successive, fornite dal Soggetto gestore.

3. L'Amministrazione comunale ha cura di informare adeguatamente la popolazione delle condizioni di cui al presente Regolamento, delle condizioni di raccolta e gestione dei rifiuti urbani di cui al contratto con il Soggetto gestore e di ogni modifica ad essi apportata.

4. Ogni ulteriore informazione sulle modalità di raccolta dei rifiuti (calendari, modalità anche future, divieti, avvertenze ecc.) è rinviata al contenuto delle apposite brochure informative predisposte dal Soggetto Gestore.

ART.18. MODALITÀ GENERALI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Nel rispetto di quanto indicato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, l'obiettivo dell'Amministrazione è attivare e consolidare sistemi di raccolta integrati, con assoluta priorità all'attivazione delle raccolte domiciliari e condominiali, considerate come sistema valido per poter adempiere per intero al dettato normativo nell'ottica del conferimento responsabilizzato. Per tale motivo sono privilegiate le raccolte su chiamata per alcune frazioni particolari (ingombranti, scarti verdi) ed i conferimenti domiciliari con busta semi-trasparente, in coerenza con le indicazioni del garante della Privacy.

2. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il Soggetto gestore e l'Amministrazione individuano le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone, per fasce temporali e per singole utenze.

3. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono immessi nel circuito pubblico di raccolta ("porta a porta" o raccolta di prossimità con cassonetti), nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al Soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

4. È fatto obbligo di differenziare correttamente i rifiuti. È vietato il conferimento di rifiuti valorizzabili nei contenitori o nei sacchi per il secco/non riciclabile. È altresì vietato il conferimento di rifiuti misti indifferenziati nei circuiti di raccolta dei rifiuti valorizzabili.

5. Modalità di conferimento specifiche possono essere definite per le utenze specifiche e per le grandi utenze specifiche produttrici di consistenti quantità di rifiuti.

6. Riguardo gli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti le unità abitative del condominio, dovrà avvenire attraverso il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secco non riciclabile – umido - carta – vetro – plastica/lattine, all'interno delle pertinenze condominiali libere (cortili o spazi privati condominiali ad uso esclusivo di tutti i condomini), negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.

È vietato conferire i rifiuti nei punti di raccolta condominiale senza la corretta differenziazione degli stessi. I contenitori per la raccolta dei rifiuti condominiali sono affidati in comodato d'uso al condominio che pertanto ne cura la manutenzione e la disinfezione. In caso di situazioni di oggettive difficoltà logistiche (ad esempio mancanza di spazi idonei nelle aree comuni condominiali) la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti potrà avvenire su area pubblica, in punti concordati con l'Amministrazione Comunale.

7. Modalità specifiche di conferimento saranno inoltre determinate per le modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dalle spiagge presenti nel territorio comunale di Fluminimaggiore.

8. Risulta tra i compiti del Soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.

9. Il Soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

10. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito, per tipologia di utenza servita e per area territoriale servita.

11. L'Amministrazione, tramite la Polizia Locale o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel

rispetto delle norme sulla Privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

ART. 19 RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ove previsto il sistema di raccolta *“porta a porta”*, i rifiuti secco –umido –carta/cartone – plastica/lattine devono essere conferiti tramite esposizione su suolo pubblico o di uso pubblico, all'esterno e nell'immediata adiacenza del proprio stabile di appartenenza, in modo che sia inequivocabile l'abitazione di provenienza, nel rispetto del calendario fornito dal Soggetto Gestore;

a. i rifiuti *“plastica”* devono essere conferiti, previa riduzione volumetrica, all'interno di buste semitrasparenti;

b. il rifiuto *“carta e cartone”* deve essere conferito previa riduzione volumetrica dello stesso, all'interno del mastello destinato alla specifica frazione dato in dotazione dal soggetto gestore; è pertanto vietato l'accumulo disordinato di imballaggi di cartone e l'utilizzo di buste di plastica;

c. il rifiuto *“umido”* deve essere obbligatoriamente conferito in buste biodegradabili compostabili all'interno del mastello destinato alla specifica frazione;

d. il rifiuto *“secco”* deve essere obbligatoriamente conferito in buste semitrasparenti; è assolutamente vietato l'utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;

e. il rifiuto *“vetro e lattine”* deve essere conferito sfuso all'interno del mastello destinato alla specifica frazione;

f. è fatto divieto alle utenze domestiche servite dal sistema di raccolta *“porta a porta”* conferire i propri rifiuti all'interno dei cassonetti stradali del secco, umido e vetro a servizio delle altre zone dell'abitato;

g. qualora i rifiuti al momento del conferimento o confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliermi. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

h. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

2. Nell'ipotesi in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver ricevuto l'informazione dell'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.

3. Ove è prevista la raccolta stradale tramite cassonetti, i rifiuti secco –umido – carta/cartone –plastica/lattine e vetro dovranno essere correttamente differenziati e posti

all'interno degli appositi cassonetti stradali, nel rispetto della fascia oraria indicata dal Soggetto Gestore;

- a. è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti fuori dalla fascia orario prevista;
- b. i rifiuti "carta/cartone" devono essere conferiti sfusi previa riduzione volumetrica;
- c. i rifiuti "vetro" devono essere conferiti sfusi;
- d. il rifiuto "plastica" deve essere conferito all'interno di buste di plastica semitrasparenti; è assolutamente vietato l'utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;
- e. il rifiuto "secco" deve essere obbligatoriamente conferito in buste semitrasparenti; è assolutamente vietato l'utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;
- f. È vietato introdurre nei contenitori forniti in dotazione oggetti di grosso volume.
- g. è assolutamente vietato conferire i rifiuti fuori dai cassonetti stradali;

ART. 20. RACCOLTA DEI RIFIUTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. All'interno del circuito di raccolta per le utenze specifiche è incluso il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti assimilati agli urbani, limitatamente a quanto stabilito nel presente Regolamento comunale che prevede un limite qualitativo e quantitativo dei rifiuti consegnati.
2. È assolutamente vietato il conferimento di rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani (es. scarti di macelleria e pescheria, ecc.) nel circuito dei rifiuti urbani;
3. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire tramite esposizione sul suolo pubblico nelle aree immediatamente adiacenti l'esercizio commerciale o di servizio o di mercato, in modo che sia inequivocabile l'attività di provenienza, nel rispetto della fascia oraria e nelle giornate stabilite nel calendario fornito dal soggetto gestore; eseguite le operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata, è fatto obbligo all'utenza interessata l'immediato ritiro dei contenitori esposti;
4. Al fine del miglioramento del decoro urbano, è vietato il mantenimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico non in concessione successivamente alle operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata; è consentito il mantenimento dei contenitori all'interno del suolo pubblico in concessione all'attività, in tal caso i contenitori devono essere adeguatamente mascherati secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi con l'Amministrazione;
5. In caso di oggettiva mancanza di spazi disponibili sufficienti per la custodia delle attrezzature all'interno delle attività commerciali o di servizio, è consentito il posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico in posizione stabilita dagli uffici competenti, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico dell'area impegnata;

in tal caso, i contenitori dovranno essere adeguatamente mascherati e chiusi con chiave al fine di evitare l'utilizzo degli stessi da parte di terzi e garantire il decoro urbano secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi con l'Amministrazione;

6. è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti provenienti dalle attività commerciali o di servizio, all'interno dei cassonetti stradali a servizio delle utenze domestiche o nei pressi di essi; è ammesso il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso l'ecocentro comunale;

7. il rifiuto "umido" deve essere obbligatoriamente conferimento in buste biodegradabili compostabili all'interno dell'apposito contenitore dato in dotazione dal Soggetto gestore;

8. il rifiuto "secco" deve essere obbligatoriamente conferito in buste semitrasparenti all'interno dell'apposito contenitore dato in dotazione dal Soggetto gestore; è assolutamente vietato l'utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;

9. i rifiuti "plastica" devono essere conferiti in buste semitrasparenti sfusi, previa riduzione volumetrica, all'interno degli appositi contenitori;

10. il rifiuto "vetro e lattine" deve essere conferito sfuso all'interno dell'apposito contenitore dato in dotazione dal Soggetto gestore;

11. il rifiuto "carta e cartone" deve essere conferito previa separazione di eventuali materiali diversi (plastiche, polistirolo ecc) e previa riduzione volumetrica dello stesso, all'interno degli appositi contenitori, o, in alternativa sfuso purché piegato all'interno di uno o più imballaggi di cartone o comunque ridotto in volume e ordinatamente impilato e legato; è pertanto vietato l'accumulo disordinato di imballaggi di cartone;

12. i rifiuti "ingombranti", devono essere esposti nella giornata e nell'orario così come comunicato dal Soggetto Gestore a seguito di prenotazione o accordi continuativi diversi; è vietato il loro conferimento nel circuito ordinario dei rifiuti;

13. le attività mercatali, sia esse fisse o ambulanti, oltre al rispetto delle disposizioni di cui sopra, dovranno rispettare gli orari di conferimento e i luoghi di esposizione dei rifiuti che saranno comunicati dagli uffici competenti;

14. le utenze non domestiche/commerciali che effettuano attività ricettiva e/o di somministrazione di alimenti, bevande ecc, hanno l'obbligo di informare la propria clientela circa le regole disciplinanti la raccolta differenziata dei rifiuti, anche tramite esposizione di un cartello informativo;

ART. 21. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLO SCARTO “VERDE” RESIDUI DI POTATURA

1. I residui di potatura dovranno, di norma, essere conferiti presso l’ecocentro. È possibile il conferimento della frazione vegetale all’interno del normale circuito di ritiro dell’organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso).
2. La raccolta dello scarto del verde da utenze domestiche sarà eseguita mediante apposito circuito domiciliare. I possessori dei requisiti per l’assimilazione (area verde di superficie non superiore a 300 mq) dovranno conferire gli sfalci in sacchi a tenere, in juta o rafia sintetica del peso massimo di kg. 15, che dovranno essere svuotati dagli operatori del servizio all’atto del ritiro e riconsegnati all’utente. In alternativa, le potature di rami possono essere riunite in fascine della lunghezza massima di m. 1 e del peso massimo di 15 kg.
3. Sarà compito dell’utenza stoccare il materiale su suolo pubblico in adiacenza all’abitazione per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro, purché ridotto volumetricamente ed adeguatamente confezionato al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie nelle operazioni di ritiro.
4. È fatto divieto di conferire il rifiuto “verde” nel circuito di raccolta stradale (cassonetti)
5. Sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani gli sfalci, potature e rifiuti “verdi” prodotti da imprese di manutenzione del verde nelle aree di pertinenza di locali o luoghi anche se destinati a civile abitazione.

ART. 22. PRESCRIZIONI GENERALI SULLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI

1. Il Comune di Fluminimaggiore, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. Ai sensi dell’art. 226 comma 2 del D. Lgs. 152/06 è vietata l’immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura.
3. Gli imballaggi secondari non restituiti all’utente dai commercianti al dettaglio possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, nei limiti previsti dall’art 221 comma 2 del D. 152/06.

ART. 23. CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI PILE E BATTERIE

1. I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:
 - pile a bottone;
 - pile stilo;
 - batterie per attrezzature elettroniche.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

3. Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

4. È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'ecocentro.

ART. 24. CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI FARMACI E PRESIDII MEDICO CHIRURGICI

1. I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie ed altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...).

3. Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

ART. 25. CONFERIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA CONTENITORI ETICHETTATI T O F O XI (TOSSICI O INFIAMMABILI O IRRITANTI)

1. I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T, F, Xi), sono così individuati:

- contenitori vuoti, metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;
- bombolette a propellente gassoso;
- contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi).

2. Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

3. Tali rifiuti possono essere conferiti anche negli appositi contenitori presso l'ecocentro.

ART. 26. CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E BENI DUREVOLI

1. A tale tipologia appartengono i rifiuti voluminosi prodotti in ambito domestico (quali reti metalliche, arredi dismessi, materassi, ecc...) comprendenti anche i RAEE di cui al D.Lgs 151/2005 (di origine domestica e di origine commerciale, industriale, istituzionale o altri analoghi per natura e quantità a quelli originati da nuclei domestici), anche appartenenti alla categoria dei pericolosi (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, condizionatori,...).

2. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade o nei pressi delle isole ecologiche.

3. Il conferimento e il ritiro hanno luogo secondo modalità indicate dal Soggetto gestore e comunque i rifiuti potranno essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso l'ecocentro secondo le quantità previste.

4. Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il Soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l'informazione all'utenza.

5. Su richiesta dell'interessato il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso sarà compito dell'utenza stoccare il materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati.

6. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) grandi elettrodomestici;
- b) piccoli elettrodomestici;
- c) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- d) apparecchiature di consumo;
- e) apparecchiature di illuminazione;
- f) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione);
- g) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- h) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- i) strumenti di monitoraggio e di controllo;
- j) distributori automatici.

7. Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro.
8. È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'ecocentro.
9. Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.
10. I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici", se ricompresi nei limiti quantitativi dei criteri di assimilazione di cui all'art. 8; essi possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita, esclusivamente presso l'ecocentro comunale, che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.6 del D. Lgs. 151/05.
11. I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'ecocentro.

ART. 27. CONFERIMENTO DEGLI INDUMENTI USATI

1. Per la raccolta degli indumenti usati, l'amministrazione comunale direttamente o tramite il Soggetto gestore predispone appositi contenitori da posizionare presso l'ecocentro e all'interno del centro abitato di Fluminimaggiore.
2. Le utenze sono tenuti a conferire gli indumenti usati, puliti e in buono stato all'interno di detti contenitori o direttamente presso l'ecocentro.

ART. 28. RACCOLTA DEIEZIONI CANINE

1. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotti nei cestini porta-rifiuti.

ART. 29. RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI DOMESTICI

1. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio e presso l'ecocentro.

ART. 30. CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO L'ECOCENTRO

1. Il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro Comunale è disciplinato attraverso apposito Regolamento.

ART. 31. TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

3. Il Soggetto gestore potrà utilizzare l'ecocentro per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal Piano provinciale, nel rispetto delle prescrizioni inerenti il divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di ecocentro.

4. In particolare l'area potrà essere utilizzata dal Soggetto gestore per il trasferimento a distanza dei rifiuti, secondo le indicazioni specifiche riportate nel regolamento di gestione dell'ecocentro.

6. È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.

7. È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (es. ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

ART. 32. PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Veicoli a motore

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Rifiuti dell'attività edilizia

4. Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
5. Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito, previa convenzione tra l'amministrazione e il soggetto gestore, il conferimento in appositi contenitori ubicati nell'Ecocentro. Le quantità massime saranno indicate nel Regolamento di gestione dell'Ecocentro.
6. I soggetti che intendano effettuare manutenzioni edili con asporto di materiali e sfridi devono preventivamente richiedere l'autorizzazione al posizionamento di uno o più cassoni su pubblico suolo. La richiesta dovrà contenere:
 - a) le specifiche del cassone (scheda tecnica);
 - b) la specifica delle misure che il proponente intende predisporre per la segnalazione dell'ingombro (cassone) e le misure a tutela dei cittadini durante le fasi di stazionamento, riempimento, scarico e trasporto del cassone;

- c) una proposta di ubicazione del cassone;
 - d) le modalità di svuotamento (tempistica);
 - e) eventuale contratto con impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento.
7. I competenti uffici tecnici rilasceranno la relativa autorizzazione previa verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di manutenzione e congruità della documentazione presentata ed individueranno l'ubicazione del cassone.
8. Conclusa l'attività edile, il soggetto richiedente dovrà trasmettere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento.

Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

9. Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso D.P.R. 254/2003.
10. Tutti gli altri rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

ART. 33. PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ove tecnicamente possibile la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata prima del trasporto fuori dal territorio;
2. In caso contrario la pesata sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
3. Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) nei termini previsti dal contratto di servizio.

TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 34. DEFINIZIONE

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

ART. 35. SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.

2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

3. La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto di servizio. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione sentito il Soggetto gestore.

4. I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento, prediligendo l'avvio a recupero, in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.

ART. 36. CESTINI STRADALI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche l'amministrazione provvede all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni. È fatto divieto agli abitanti del Comune ed alle persone transittanti nel territorio comunale di gettare rifiuti sul suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate nel Titolo II del presente Regolamento.

2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal contratto di servizio che fa riferimento al disciplinare tecnico approvato dall'Amministrazione, che specifica anche la periodicità necessaria.

3. È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici e non domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

ART. 37. PULIZIA DI CORTILI, GIARDINI E AREE LIBERE PRIVATE

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree fabbricate e non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, liberi da vegetazione infestante che possa divenire ricettacolo di rifiuti o offrire riparo ad animali infestanti e nocivi per la salute e l'igiene pubblica.

2. A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero alla pulizia delle aree e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo.

4. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

ART. 38. PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.

2. Essi dovranno raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni utilizzando i contenitori appositamente messi a disposizione dal Soggetto gestore. I rifiuti carta/cartone dovranno essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori.

3. È fatto divieto di disporre i rifiuti derivanti dalla vendita o dalla pulizia dell'area di pertinenza in maniera indifferenziata.

4. Ai medesimi concessionari è fatto obbligo di posizionare, al momento dell'occupazione dello stallo assegnato, ogni presidio utile al mantenimento della pulizia e del decoro dell'area assentita. A titolo di mero esempio, i rivenditori di formaggi, salumi, pesce, alimentari in genere dovranno posizionare apposito telo impermeabile o similare sottostante il banco di esposizione e lavorazione dei prodotti.

ART. 39. AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori tipo "getta carte", indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

5. I gestori di pubblici esercizi quali bar, ristoranti, trattorie, devono predisporre all'esterno degli stessi appositi contenitori "getta cicche".

ART. 40. PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno un intervento per ognuna nell'arco dell'anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità allo scopo del mantenimento del funzionamento della sede stradale.

2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

ART. 41. CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante non deve abbandonare rifiuti sull'area pubblica. Ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

ART. 42. MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal Soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate.

2. Il titolare dell'autorizzazione alla manifestazione o spettacolo viaggiante è tenuto a mantenere pulita l'area utilizzata, durante l'uso e prima del rilascio della stessa;
3. Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto, che deve essere raccolto secondo appositi piani operativi.
4. Il Comune può richiedere un contributo agli organizzatori delle manifestazioni in funzione della dimensione dell'evento e dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto.

ART. 43. MANIFESTAZIONI

1. Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:
 - a) a far pervenire al Soggetto gestore del servizio di raccolta, almeno 10 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
 - b) a conferire i rifiuti prodotti raccolti nell'area utilizzata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

ART. 44. VOLANTINAGGIO (emendato in sede di approvazione)

1. È consentita la distribuzione di volantini pubblicitari porta a porta, e con l'inserimento degli stessi nei tergicristalli delle auto. E' invece vietato il lancio di volantini e quindi l'accumulo degli stessi sul suolo pubblico. Tale atto sarà equiparato all'abbandono non giustificato di rifiuti, e comporterà per il trasgressore un richiamo e l'applicazione della relativa sanzione in caso di inadempienza.

(testo precedente:

- 1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione all'interno delle cassette postali ad uso dei cittadini poste nelle singole abitazioni e/o condomini.*
- 2. È consentita la distribuzione di volantini solo ed esclusivamente mediante consegna a mano e presso i commercianti.)*

ART. 45. RIMOZIONE DI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06.
2. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla

rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste dal presente Regolamento, dal D.Lgs 152/06 e dal Codice della Strada.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

ART. 46. PIANO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO - VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'Amministrazione, di concerto col Soggetto gestore, predispone un "piano di controllo" al fine di prevenire, controllare e reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel territorio, anche attraverso l'ausilio di apparati di videosorveglianza fissi o mobili.

2. Per i trasgressori si procederà ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento.

ART. 47. DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

2. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria.

3. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.

ART. 48. SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

1. L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze delle persone con disabilità in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi rispetto alle condizioni previste nel presente Regolamento.

2. Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei predetti programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

ART. 49. DIVIETI

1. Alle utenze stanziali e non del Comune di Fluminimaggiore è fatto obbligo di rispettare le condizioni di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana contenute nel presente Regolamento.

2. Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

b) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;

c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'amministrazione per la raccolta dei rifiuti;

d) il deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;

e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;

f) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;

g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;

h) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;

i) lo spostamento, manomissione, rottura, insudiciamento dei contenitori dei rifiuti urbani nonché affissione di manifesti o apposizione di scritte non autorizzate;

j) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;

k) conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;

l) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;

n) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

ART. 50. CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo delle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

ART. 51. SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 25,00 a Euro 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
2. La determinazione in misura fissa delle specifiche sanzioni, all'interno del limite edittale sopra previsto, è rimandata ad apposita Deliberazione della Giunta Comunale.
3. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.
4. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.
5. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi della gestione dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

ART. 53. EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.
2. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.